

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate "le Parti";

RICONOSCENDO il profondo interesse a combattere la criminalità e l'impunità nei loro rispettivi territori;

DESIDERANDO rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalità;

MOTIVATE dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto Internazionale, nel rispetto della sovranità nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE

Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della libertà personale.

ARTICOLO 2 REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'extradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena detentiva di durata minima non inferiore a un (1) anno.
2. Quando l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva che rimane da eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno sei (6) mesi.
3. Agli effetti del presente articolo, non rileva se la legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o i fatti costitutivi del reato per i quali è richiesta l'extradizione con una denominazione diversa da quella dell'altra Parte.
4. La Parte Richiesta può ugualmente concedere l'extradizione quando la richiesta si riferisce a più fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente, sia dalla legislazione della Parte Richiedente che da quella della Parte Richiesta, e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente Articolo per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona.
5. Inoltre danno luogo all'extradizione, in conformità al presente Trattato, i reati previsti dagli accordi multilaterali, a carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli Stati sono Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto della pena minima prevista dal presente Trattato.

ARTICOLO 3 CAUSE OBBLIGATORIE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

L'extradizione non è concessa:



a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici:

- i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia;
- ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformità ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte;
- iii) altri reati che, in conformità ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici.

b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità, affiliazione od opinione politica;

c) se la condotta per la quale è richiesta l'extradizione costituisce un reato esclusivamente militare;

d) se l'azione penale o la pena per la quale è richiesta l'extradizione è prescritta in conformità alla legislazione della Parte Richiedente;

e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta;

f) se la persona richiesta è stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione;

g) quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'extradizione;

h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione può compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani;

i) se alla persona richiesta in estradizione è stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

ARTICOLO 4 CAUSE FACOLTATIVE DI RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE

L'extradizione può essere rifiutata:

a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;

b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova;

c) quando il reato per il quale è richiesta l'extradizione è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.

ARTICOLO 5 ESTRADIZIONE DI CITTADINI

La cittadinanza della persona richiesta non può costituire motivo di rifiuto dell'extradizione.



ARTICOLO 6
'PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della libertà personale né punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, né può essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che:

- a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario;
- b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente;
- c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la libertà di farlo;
- d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformità alla legislazione nazionale. Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformità al presente Trattato.

2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta è stata estradata, questa è perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona è giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale è stata estradata o con una pena inferiore.

ARTICOLO 7
ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA

1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione.

2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorità competente. Si assicurerà la presenza di un interprete, ove necessario.

ARTICOLO 8
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI
ESTRADIZIONE

1. La richiesta di estradizione è presentata dai Ministeri della Giustizia o dall'autorità competente per via diplomatica.

2. La richiesta di estradizione deve essere accompagnata da:

- a) nome dell'autorità richiedente;
- b) nome, nazionalità, documento di identificazione e ogni altra informazione utile a identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi; ove possibile, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della persona;



9

- c) una esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - d) il testo delle disposizioni di legge che precisano gli elementi costitutivi del reato e la pena;
 - f) il testo delle disposizioni di legge relative alla prescrizione del reato o della pena;
 - g) copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, della sentenza di condanna definitiva o di ogni altra decisione giudiziaria emessa dalla autorità competente avente la stessa forza e valore di legge secondo la legislazione della Parte Richiedente.
3. Quando la richiesta di estradizione si riferisce a una persona condannata, si allega una certificazione della documentazione che indica la parte della pena che resta da scontare.
4. I documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da ogni formalità di legalizzazione o *apostille* e si presumono autentici.

ARTICOLO 9 DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INTEGRAZIONE

Se la Parte Richiesta ritiene che i documenti presentati a sostegno della richiesta formale di estradizione non sono sufficienti o sono incompleti per soddisfare i requisiti del presente Trattato, tale Parte richiede la presentazione dei documenti mancanti o insufficienti.

ARTICOLO 10 LINGUE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti previsti dal presente Trattato sono trasmessi per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.

ARTICOLO 11 GARANZIE

La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, né a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

ARTICOLO 12 ARRESTO PROVVISORIO

1. La Parte Richiedente può richiedere per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonché il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui è richiesto l'arresto.
2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta (90) giorni a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sarà messa in libertà e sarà ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Trattato.



3. La localizzazione della persona richiesta può essere effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.

ARTICOLO 13 RICHIESTE CONCORRENTI

1. Se l'estradizione della stessa persona è richiesta da due o più Stati, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunica alla Parte Richiedente la sua decisione.

2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta può tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali:

- a) la gravità dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi;
- b) il tempo e il luogo della commissione di ogni reato;
- c) le date di presentazione delle diverse richieste;
- d) l'esistenza di un trattato tra le Parti;
- e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- f) la possibilità di autorizzare la riestradizione all'altra Parte Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.

ARTICOLO 14 DECISIONE E CONSEGNA

1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva.

2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto.

3. Una volta messa la persona a disposizione della Parte Richiedente, questa deve trasferirla nel suo territorio entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta per via diplomatica.

4. In caso di infermità della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona è possibile e che la stessa è messa a disposizione dell'autorità competente. Una volta che la persona è messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni.

5. Se la persona richiesta non è stata trasferita entro il termine indicato è messa in libertà e la Parte Richiesta può successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato.

6. Le condizioni, i requisiti, le assicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente.

7. Il periodo trascorso in stato di privazione di libertà a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.



ARTICOLO 15
CONSEGNA DIFFERITA E CONSEGNA TEMPORANEA

1. Se nei confronti della persona richiesta in estradizione è in corso un processo penale o la stessa deve scontare una sentenza di condanna restrittiva o privativa di libertà, nel territorio della Parte Richiesta, per fatti diversi da quelli che danno luogo alla sua richiesta di estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della libertà è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

ARTICOLO 16
PROCEDIMENTO

Gli aspetti procedurali di estradizione, che non sono espressamente previsti dal presente Trattato, sono disciplinati in via suppletiva da quanto stabilito dalla legislazione nazionale della Parte Richiesta.

ARTICOLO 17
CONSEGNA DI OGGETTI A DOMANDA DELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte Richiedente, sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la persona consegnata in estradizione deve affrontare nel territorio della Parte Richiedente.

2. La Parte Richiesta può trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, sempre che tali oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso sia nel caso di un procedimento di confisca.

3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di proprietà sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la Parte Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per la Parte Richiesta.

4. Il sequestro di beni o di elementi probatori non esclude in alcun modo l'obbligo tra le Parti di prestarsi reciprocamente le assistenze che debbono prestarsi, conformemente ad altri strumenti giuridici internazionali in vigore tra le Parti.

ARTICOLO 18
TRANSITO

1. La Parte Richiesta autorizza e facilita il transito attraverso il proprio territorio delle persone che sono consegnate alla Parte Richiedente da Stati terzi, sempre che a ciò non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. La Parte che richiede il permesso di transito inoltra alla Parte Richiesta una richiesta che contiene un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso, accompagnata da una copia della



Decisione emessa dallo Stato terzo che concede alla Parte Richiedente la consegna della persona.

3. La richiesta è trasmessa per via diplomatica ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), con una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

ARTICOLO 19 SPESE

Tutte le spese relative al procedimento di estradizione devono essere sostenute dalla Parte nel cui territorio sono prodotte. Le spese necessarie per il trasferimento della persona consegnata in estradizione sono a carico della Parte Richiedente.

ARTICOLO 20 CONSULTAZIONI E CONTROVERSIE

1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato.

2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.

ARTICOLO 21 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

Il presente Trattato si applica alle richieste di estradizione successive alla sua entrata in vigore anche se si riferiscono a reati commessi prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 22 RISERVATEZZA

Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione può consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta può proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non può proteggere l'informazione nel modo voluto dalla Parte Richiedente, quest'ultima deciderà se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.

ARTICOLO 23 ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti dalla loro legislazione interna. Lo stesso avrà durata illimitata.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato per consenso reciproco delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte, per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformità alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento della relativa comunicazione.


4. I procedimenti di estradizione pendenti al momento della cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformità con lo stesso.




9
7

Sottoscritto a Roma, Italia, il tredici (13) febbraio dell'anno duemiladiovanni (2019), in due esemplari in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DOMINICANA**


Miguel Vargas
Ministro degli Affari Esteri

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**


Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia